

Accordo per la promozione dei giochi pubblici a distanza
ed attività connesse per conto di .NetEL di Enrico Lazzari
di seguito denominato per brevità

Contratto

PARTI

Committente:

.NetEL di Enrico Lazzari (di seguito .NetEL o Committente) con sede in Mercatino Conca
in Via Roma N° 144/A Partita IVA 02473710412 in persona del suo Titolare Enrico Lazzari,
gestore del sito web www.bet2bet.it

Promotore:

la società _____
con sede legale in _____
Via _____, Partita Iva _____,
nella persona del suo legale rappresentante _____
nato a _____ il _____
c.f. _____, di seguito denominato per brevità Promotore;

oppure

il Sig./ra _____ domiciliato
in _____ Via _____
C.f.: _____ nato a _____
il _____, di seguito denominato per brevità Promotore;

PREMESSE

Premesso che il Committente

- opera in partnership con MERKUR INTERACTIVE ITALIA S.P.A. con socio unico, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento esercitata dal socio unico Merkur Interactive GmbH titolare della Concessione AAMS n. 15099;
- sul sito web del Committente è disponibile un'ampia varietà di giochi di abilità a
- distanza, tra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo scommesse sportive, poker online, casino games, bingo, skill games;

Premesso che il Promotore

- svolge attività di promozione, avvalendosi della propria organizzazione di mezzi, risorse e servizi, al fine di promuovere, anche attraverso l'individuazione di punti ricarica sul territorio, la contrattualizzazione del cliente finale sulla piattaforma di gioco;

Premesso che le Parti:

- si danno reciprocamente atto che il Contratto è caratterizzato dalla fiducia e dall'intuitu personae relativo al Promotore;
- sono imprenditori indipendenti ed autonomi, ciascuno con propria separata responsabilità imprenditoriale, finanziaria e legale; per quanto occorrer possa, si precisa che nulla, nell'ambito o in connessione con il presente contratto, deve essere interpretato come una relazione di dipendenza;
- sono consapevoli che la materia oggetto del Contratto è soggetta a repentine variazioni normative, sia esse nazionali che comunitarie, derivanti dalla rapida evoluzione tecnologica e dalle problematiche intrinseche nella materia stessa e pertanto si impegnano fin da ora

che qualora tali variazioni dovessero interferire con quanto previsto nel Contratto a modificare lo stesso per renderlo conforme alle nuove norme.

- Stante la natura assolutamente autonoma del rapporto, nessuna indennità o compenso eccedenti quelli di cui al successivo art. 4, verrà riconosciuto al Promotore; Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto

Art. 2 - Oggetto

Il presente accordo ha ad oggetto l'attività di commercializzazione da parte del Promotore dei giochi pubblici a distanza del Committente, relativamente all'offerta presente al dominio web www.bet2bet.it, al fine di promuovere la contrattualizzazione del cliente finale sulla piattaforma di gioco.

Art. 3 – Modalità di svolgimento

Il Committente attribuisce al Promotore il codice identificativo (codice business promoter) n.: _____ che vale ad identificare i clienti da lui contrattualizzati.

Il Committente ed il Promotore potranno aggiornare di comune accordo l'elenco dei servizi oggetto del Contratto offerti dal Committente al Promotore a seguito di variazioni normative, tecnologiche, di mercato o logistiche.

Art. 4 – Corrispettivi a favore del Promotore

Il Committente si impegna a corrispondere al Promotore per l'attività svolta in relazione all'oggetto del Contratto un Corrispettivo calcolato con le modalità, di seguito descritte, per i differenti prodotti elencati:

Ai fini del calcolo del Corrispettivo del Promotore si intende come Net Gain l'importo corrispondente al valore di Rake Lorda (anche denominata Hold lordo) scaturita dal gioco effettuato dai clienti acquisiti tramite il Codice Business Promoter del collaboratore al netto di imposte statali e canone di concessione AAMS, nonché di tutti gli oneri, canoni e spese a carico del Committente

PRODOTTO CORRISPETTIVO A FAVORE DEL PROMOTORE

Poker Cash: 25% del Net Gain

Poker Sit e Tornei: 25% del Net Gain

Casinò Games RNG: 25% del Net Gain

Casinò Live: 25% del Net Gain

Bingo: 25% del Net Gain

Giochi di Carte: 25% del Net Gain

Ippica a totalizzatore: 25% del Net Gain

Per le scommesse a quota fissa realizzate dai clienti acquisiti tramite il Codice Business Promoter del collaboratore, il corrispettivo è determinato nella misura 25% del Net Gain, costituito dall'importo corrispondente all'ammontare della raccolta scommesse, al netto degli importi relativi alle vincite ed al netto di una percentuale (pari al 10% della raccolta scommesse) trattenuta a titolo di imposte, oneri e spese a carico del Committente. Inoltre, a questo vanno aggiunti i bonus erogati e altri costi pari al 50% del net margin, ovvero del saldo determinato dalla raccolta al netto delle vincite e del 10% di spese applicate sul giocato. Mero esempio ipotizzando una raccolta scommesse del periodo pari a 24.000€ e pagamenti in vincite pari a 16.000€

Lord Margin = 24.000€ - 16.000€ = 8.000€

Net Margin = 8.000€ - (24.000 x 10%) = 8.000€ - 2.400€ = 5.600€

Net Gain = 5.600€ - (5.600€ x 50%) = 5.600 - 2.800€ = 2.800€

Corrispettivo Promotore = 2.800€ x 25% = 700€

Nell'ipotesi in cui il Net Gain risulti pari o inferiore a zero nulla verrà riconosciuto al Promotore a titolo di Corrispettivo, né verrà richiesto alcun contributo a copertura di eventuali perdite.

Sui subaffiliati e punti ricarica del Promotore il Committente si impegna a corrispondere al Promotore stesso un corrispettivo sul net gain prodotto dai giocatori contrattualizzati con il codice business promoter dei subaffiliati o punti ricarica contrattualizzati dal Promotore un corrispettivo pari al 25% della commissione percepita dagli stessi subaffiliati o punti ricarica.

La rendicontazione al fine del calcolo degli importi di cui sopra e dei corrispettivi del Promotore avverrà con cadenza mensile. Il conteggio periodico sarà disponibile all'indirizzo internet indicato dal Committente il giorno lavorativo seguente alla chiusura del mese contabile di riferimento e s'intende approvato se non contestato dal collaboratore entro i 5 giorni dalla chiusura di detto periodo.

I Corrispettivi del Promotore dovranno essere considerati al lordo di ogni tassa e imposta di legge eventualmente dovuta (Iva, ritenuta fiscale ecc...) e saranno riconosciuti al Promotore dal Committente, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento mediante bonifico bancario al Promotore sul conto corrente da questi comunicato al Committente o su altro sistema tracciabile indicato dal Promotore stesso.

Il Corrispettivo di cui sopra, con la sola comunicazione sul sito web <http://affiliati.bet2bet.it> potrà essere oggetto di variazioni da parte del Committente al variare degli scenari tecnologici, normativi, di mercato o con la partnership con nuovi o diversi partner.

Art. 5 - Obbligo di conformità

Il Promotore dovrà attenersi, in riferimento alle attività di acquisizione della clientela, alle linee guida commerciali del Committente e del Concessionario partner, evitando ogni genere di attività contrastanti l'interesse imprenditoriale del Committente e del Concessionario partner rispettando altresì le direttive degli allegati A (Regole nel marketing elettronico) e B (Affiliate Policy Poker). Allegati che sono parte integrante di questo contratto.

L'eventuale violazione da parte del Promotore del predetto obbligo darà diritto al Committente di ritenere risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. E di procedere per l'ottenimento del risarcimento dell'eventuale danno subito

Art. 6 – Pratiche Scorrette

Il Promotore si impegna, pena -fra l'altro- la decadenza di questo Contratto, a rispettare le policy dei network di gioco (specificate nell'allegato A e nell'allegato B che sono ambedue parte integrante di questo contratto) e le direttive pubblicate nell'area riservata del sito <http://affiliati.bet2bet.it>, nella consapevolezza che è l'unico e diretto responsabile dei danni che la sua condotta scorretta e non rispettosa delle limitazioni imposte nell'attività di promozione potrebbe arrecare a Committente e Concessionario.

Art. 7 – Corretta promozione

Nella sua opera di promozione mirata alla apertura di "punti ricarica" o "Bet2Bet Point", il Capo Area si impegna ad informare dettagliatamente l'interlocutore (verificando che lo stesso abbia ben compreso) sui limiti e i termini imposti dalla legislazione vigente che regola tutte le attività attinenti il gioco online.

Art. 8 - Durata

Il presente contratto ha durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione e cesserà automaticamente senza ulteriori comunicazioni delle parti nel momento in cui si interrompa il rapporto di collaborazione fra il Committente e il Concessionario Merkur Interactive Italia spa.

Allo spirare del termine di cui sopra il presente contratto si intenderà tacitamente rinnovato per ulteriori 12 (dodici) mesi, salvo diversa volontà della parti che dovrà essere comunicata espressamente per iscritto a mezzo lettera raccomandata a/r o posta certificata entro il termine di 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Art. 9 – Recesso

E' concessa la facoltà di recesso anticipato per giusta causa, fra cui rientra il non raggiungimento

dei target prefissi nonché l'insoddisfazione del Committente sull'attività svolta dal Promotore, o per accadimenti che mutano l'attuale situazione sia del Committente che del Promotore da esercitarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con il solo obbligo di preavviso scritto non inferiore a 15 giorni (quindici) rispetto alla data in cui il recesso avrà esecuzione.

Resta inteso tra le parti che nessun compenso od indennità avrà da pretendere il promotore successivamente alla data di recesso. I clienti acquisiti per mezzo dell'attività promozionale del collaboratore rimarranno a tutti gli effetti clienti esclusivi del Committente.

Art. 10 – Clausola risolutiva espressa

Il Concessionario avrà diritto di risolvere immediatamente il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. nel caso espressamente richiamato all'articolo 5 e 6.

Inoltre il Committente avrà la facoltà di rescindere con decorrenza immediata il presente contratto in caso di insoddisfacente risultato del Promotore.

Si intende insufficiente risultato del promotore

1. sia la generazione di passivi frequenti
2. che la mancata presentazione di almeno 3 (tre) nuovi utenti al mese per un periodo superiore a mesi 2 (due) nell'arco dell'anno solare, anche se non consecutivi.

In questi casi il recesso è automatico e senza alcun preavviso da parte del committente e nessun compenso od indennità avrà da pretendere il promotore per i mesi interessati nonché successivamente alla data di recesso.

I clienti acquisiti per mezzo dell'attività promozionale del collaboratore, in caso di recesso, diventeranno a tutti gli effetti clienti esclusivi del Committente.

Art. 11 – Allegati

Gli Allegati A e B sono parte integrante di questo contratto e si considerano a letti ed accettati con la sottoscrizione di questo contratto.

Art. 12 – Foro esclusivo

Si conviene che per qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa l'interpretazione e/o esecuzione del presente incarico sarà esclusivamente competente il Foro di Urbino.

Le parti dichiarano e danno atto che la sottoscrizione del presente accordo è stata preceduta da specifica trattativa anche in relazione alla forma e contenuto del presente atto, pertanto non dovendosi applicare nel caso specifico le norme di cui agli articoli 1341 e 1342 Cod. Civ.

.NetEL di Enrico Lazzari

Il Promotore

ALLEGATO A

REGOLE PER GLI AFFILIATI NEL MARKETING ELETTRONICO

Per inviare una comunicazione elettronica attinente l'attività di Affiliato, oltre a rispettare gli altri termini e le altre condizioni del Contratto, il medesimo Affiliato dovrà rispettare le seguenti condizioni:

1. Occorre disporre del consenso chiaro e specifico del destinatario indicato prima di procedere all'invio di queste comunicazioni.
 2. Le comunicazioni devono indicare chiaramente la loro funzione di promozione di Bet2Bet.it e dei suoi servizi. Se tali comunicazioni sono relative a bonus o promozioni, vanno chiaramente identificate come tali. Inoltre le condizioni che il giocatore deve soddisfare per beneficiarne devono essere indicate in modo chiaro nelle stesse comunicazioni.
 3. Non devono essere inviate comunicazioni a destinatari che non hanno ancora raggiunto la maggiore età, ovvero che non hanno compiuto il 18° anno di età.
 4. Non devono essere utilizzate tecniche di marketing virale.
 5. Le comunicazioni non devono includere contenuto diverso dal materiale di marketing messo a disposizione degli affiliati nell'area riservata di affiliati.bet2bet.it.
 6. Nelle comunicazioni deve essere incluso il nome reale del mittente. Tali comunicazioni devono contenere una chiara indicazione del ruolo di mittente del partner la cui identità non può essere falsificata.
 7. Le comunicazioni non devono contenere informazioni fuorvianti.
 8. Un'opzione di scelta o di annullamento della sottoscrizione, funzionante e ben visibile, va inserita in ogni comunicazione.
 9. La comunicazione deve includere un indirizzo valido a cui i destinatari possano rispondere per scegliere di annullare la sottoscrizione a future comunicazioni.
 10. L'indirizzo per le risposte deve essere attivo per almeno trenta (30) giorni dall'invio della comunicazione.
 11. Occorre soddisfare al più presto le richieste di annullamento (inviate in qualunque forma e con qualunque mezzo) della sottoscrizione inoltrate dai destinatari delle comunicazioni.
- In ogni comunicazione deve essere incluso un collegamento alla propria informativa sulla privacy. Non devono essere inviate comunicazioni, presenti in qualsiasi registro applicabile, le quali non desiderano ricevere comunicazioni di marketing.

E' indispensabile includere l'avviso seguente in ogni messaggio di posta elettronica:

"Gioca Responsabilmente: il Gioco può causare dipendenza ed è vietato ai minori di 18 anni.

Gioca consapevolmente: puoi conoscere le percentuali di ritorno in vincita ai giocatori della raccolta di ogni gioco sul sito ufficiale di Bet2Bet o su www.aams.it."

Inoltre, andrà inserita anche la seguente dicitura:

“Questo messaggio di posta elettronica stato inviato da un Affiliato per il marketing di Bet2Bet.it. Se si ritiene di aver ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, che si siano ricevute informazioni fuorvianti dall'affiliato, oppure che una precedente richiesta di annullamento della sottoscrizione non sia stata rispettata dall'affiliato, segnalare immediatamente il problema inoltrando questo intero messaggio di posta elettronica alla casella antispam di Bet2Bet.it all'indirizzo antispam@bet2bet.it”

L'affiliato inoltre tenuto ad assicurare la conformità delle procedure relative alle comunicazioni a tutte le leggi vigenti e di tutti i codici di comportamento.

Ultima revisione: 3 ottobre 2014

ALLEGATO B

AFFILIATE POLICY POKER

1 Oggetto e Scopo

Al fine di controllare la correttezza dell'azione dell'Affiliato e di evitare il Rake Back all'interno di Bet2Bet.it si è predisposto il seguente documento, denominato "Affiliates Policy Poker" (in breve: "Policy") vincolante per ogni Affiliato.

Nei confronti degli Affiliati, ".NetEL di Enrico Lazzari", titolare di Bet2Bet.it, eserciterà le prerogative di questa "Policy" che è parte integrante del "Contratto".

La "Policy" contiene:

1. La definizione di Rake-back;
2. Azioni volte alla prevenzione del "rake-back indiretto";
3. Promozioni consentite che non costituiscono inadempimento o lesione della Policy;
4. Sanzioni per la mancata osservanza della Policy;

2 Definizione di rake-back

Il rake Back è una forma di ricompensa proporzionale o uno "sconto" offerto, aggiudicato, stabilito, agevolato o pagato ai giocatori affiliati e/o agli aspiranti giocatori affiliati (Giocatore Affiliato) basandosi sul loro livello di contribuzione attraverso il rake (rake pagato), includendo sia gli onorari per la partecipazione al torneo sia i rake dei cash games. Il rake-back è proibito nella promozione di Bet2Bet.it.

3 Indirect rake-back

Come risulta dalla definizione di Rake Back nella sezione 2, un Affiliato viola la policy se il Rake Back viene offerto, proposto, aggiudicato, stabilito, agevolato o pagato a giocatori affiliati da parte dello stesso Affiliato. Al fine di evitare tali violazioni, gli Affiliati sono esortati a informare e controllare i loro sub-affiliati sugli obblighi derivanti da questa policy incluso la differenza tra rake back proibiti da questa policy e promozioni che sono considerate accettabili (lecite). Quindi, all'Affiliato non è permesso di comunicare nessuna promozione sull'ammontare dei ricavi o del rake che i singoli giocatori affiliati generano. Dunque, le promozioni per i giocatori possono essere basate su una serie di altre cose, come Player Points, il numero di mani giocate, ecc.. ;

4 Promozioni consentite

".NetEL", per Bet2Bet.it, ha predisposto e predisporrà precise campagne di fidelizzazione e mirate iniziative promozionali lecite. L'Affiliato nella sua opera di reclutamento dei giocatori, dovrà promuovere solo ed esclusivamente le iniziative approvate da Bet2Bet e pubblicizzate sia sul portale ufficiale di gioco che nell'area riservata di affiliati.bet2bet.it.

5 Sanzioni per la mancata osservanza della "policy"

".NetEL" adotterà misure correttive efficienti nei confronti degli Affiliati in caso di violazione della "Policy", quali multe, sospensione temporanea del programma di affiliazione finché la situazione non sia sanata e recesso dal contratto di affiliazione. ".NetEL", inoltre, vigilerà per evitare e correggere le potenziali violazioni degli Affiliati e chiedendo allo stesso Affiliato una immediata cessazione della violazione che, non necessariamente, escluderebbe le sanzioni. L'Affiliato è quindi direttamente e in solido responsabile di eventuali danni che la sua violazione alla "Policy" possa determinare per ".NetEL" e l'attività Bet2Bet.it nei suoi rapporti con il Network o il Concessionario".

Ultima revisione: 3 ottobre 2014